

**Tribunale Ordinario di Roma
Terza sezione civile**

n. xxxx/2023 r.v.g.

il Presidente di sezione

vista l'istanza formulata ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. dal **CREDITORE** di autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al **DEBITORE**;

rilevato che - ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. nella formulazione applicabile con riferimento alle istanze presentate successivamente al 28.2.2023 - l'istanza per l'autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare deve essere presentata al presidente del tribunale "prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482, se vi è pericolo nel ritardo" (comma 2);

che in ogni altro caso, e specificamente nell'ipotesi di istanza presentata successivamente al decimo dalla notifica del precetto, l'istanza è presentata all'ufficiale giudiziario addetto al luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, affinché proceda alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (comma I) ovvero attesti che l'accesso diretto alle banche dati non è attuabile (art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.);

che nel caso in esame - in cui l'istanza è stata presentata successivamente al 28.2.2023 - non ricorrono i presupposti di ammissibilità per la proposizione della stessa al presidente del tribunale;

DICHIARA

l'inammissibilità dell'istanza.

Roma, 06/03/2023

Il Presidente
Federico Salvati

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***